

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Diocesi di San Miniato

ATTO

NORMATIVO

e

REGOLAMENTO

*dell' Azione Cattolica
della Diocesi di San Miniato*

INDICE

ATTO NORMATIVO	3
INVITO ALLA MEMORIA E CORAGGIO DEL FUTURO	3
LA DIOCESANITÀ	4
LA LAICITÀ	5
LA SPIRITUALITÀ	5
LA FORMAZIONE	6
REGOLAMENTO DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI SAN MINIATO	7
I. L'IDENTITÀ DELL'AC DIOCESANA NEL CAMMINO DEL POPOLO DI DIO (ARTICOLI 1-5)	7
II. L'ADESIONE ALL'AC (ARTICOLI 6-7)	7
III. LA COSTITUZIONE E LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DELL'AC IN DIOCESI (ARTICOLI 8-10)	8
IV. L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE TERRITORIALE (ARTICOLI 11-17)	8
V. ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA (ARTICOLI 18-49)	9
VI. LA COOPERATIVA "VACANZE SERENE" (ARTICOLI 50-54)	13
VII. NORME DI PARTEPAZIONE ALL'AC NAZIONALE E AL COLLEGAMENTO REGIONALE (ARTICOLO 55)	14
VIII. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE (ARTICOLI 56-57)	14
IX. NORME FINALI (ARTICOLI 58-67)	14

ATTO NORMATIVO

INVITO ALLA MEMORIA E CORAGGIO DEL FUTURO

L'Associazione oggi è la prosecuzione di una lunga storia iniziata in diocesi circa un secolo fa e proseguita attraverso tanti uomini e donne che insieme hanno vissuto con intensità la loro vocazione laicale, attraverso l'impegno di coniugare quotidianamente la fede e la vita.

I primi circoli di Azione Cattolica nacquero nella diocesi di San Miniato durante l'episcopato di mons. Carlo Falcini (1908-1928), ma fu soprattutto mons. Ugo Giubbi (1928-1946) il vero artefice dello sviluppo dell'Associazione.¹

Con umiltà accogliamo questa storia, di cui siamo fieri e orgogliosi. Essa è un dono offerto non soltanto a noi, ma anche all'intera Chiesa diocesana. Già Paolo VI nel 1968 ci esortava così: *“La vostra storia è un motore che vi porta”* proprio ad indicare la forza propulsiva di un'esperienza che ci sospinge verso il futuro.

Con il presente Atto Normativo vogliamo compiere un passo ulteriore perché l'Associazione divenga un'esperienza sempre più significativa per vivere da laici cristiani oggi.

Nell'intraprendere questo percorso siamo consapevoli dei limiti, delle ombre e delle inevitabili fatiche. Sappiamo che soltanto attraverso una personale conversione potrà autenticamente rinnovarsi la vita associativa.

L'Azione Cattolica si inserisce nel solco tracciato dalla Chiesa diocesana, impegnata in questo tempo a *“cercare le vie di una nuova evangelizzazione”*.² Tutti siamo chiamati a partecipare a questa grande opera, che coinvolge la Chiesa intera. Proprio per questo motivo l'Azione Cattolica in questi anni ha intrapreso il cammino di rinnovamento, autorevolmente espresso dall'ininterrotto magistero dei nostri pastori, mettendosi in ascolto dello Spirito Santo. In ascolto dello Spirito, perché sicuri che soltanto Lui può vincere le nostre resistenze e renderci *“disponibili ad andare là dove il suo soffio conduce, pronti a cambiare e a buttare via tutto ciò che non serve”*.³

Del cammino di rinnovamento intrapreso dall'Associazione, il presente Atto Normativo costituisce una tappa di cui indichiamo alcune scelte prioritarie per i prossimi anni.

¹ cfr. Simoncini mons. Vasco, (a cura di), *San Miniato e la sua Diocesi. I Vescovi, le istituzioni, la gente*, Cassa di Risparmio di San Miniato, San Miniato, 1989, pp. 149, 162, 186

² cfr. *Gesù Cristo parola vivente del Padre. Liber synodalis della Chiesa di San Miniato – XIII Sinodo Diocesano*, San Miniato, 1999, pp. 37, 47

³ cfr. Tardelli mons. Fausto, *Discepoli del Signore. Lettera al popolo di Dio che è in San Miniato*, Anno Pastorale 2004-2005, p. 10

“Per questo il discepolo cammina con gli altri e si confronta continuamente con loro nella comunità. Non può esistere il cristiano che fa da sé, il presbitero che procede per conto suo, la parrocchia che si isola dalle altre e dalla diocesi. Non può darsi un discepolo del Signore che faccia a meno degli altri: sentirà invece sempre la sua vita unita a quella di tutta la comunità, porterà nel suo cuore le ansie dei fratelli, si percepirà come membro di un corpo dove molti sono i servizi e i carismi.”⁴

LA DIOCESANITÀ

Lo Statuto del 1969 indicava nella diocesanità una delle caratteristiche essenziali dell’Azione Cattolica.

La diocesanità per noi è un legame vivo con la Chiesa, legame spirituale prima che operativo. È la scelta del servizio come risposta alla vocazione battesimale. Diocesanità è appartenenza fedele e libera alla Chiesa, è vivere pienamente la propria identità di cristiani nella corresponsabilità di una missione comune.

Oggi ci rendiamo conto con rinnovata consapevolezza che è proprio questo ciò che rende la nostra Associazione più profondamente espressione di Chiesa e che l’aiuta ad essere più coerente con la sua laicità e con la sua scelta associativa.

L’appartenenza e la dedizione alla Chiesa locale si esprime ordinariamente nel servizio vissuto in parrocchia, perché è nella semplicità della vita quotidiana che si incontrano la verità eterna del Vangelo e le storie di ogni uomo. Ma può esprimersi anche a livello interparrocchiale o vicariale, nell’ottica di una “pastorale integrata” come indicato dalla recente nota della CEI sulla parrocchia.⁵ Si esprime inoltre nell’impegno a favorire la **comunione** all’interno della Chiesa diocesana, cercando di coltivare ovunque uno spirito di dialogo, responsabilità, non giudizio, mitezza. Siamo convinti infatti che in questo tempo di grande conflittualità a vari livelli, la testimonianza della fraternità è un grande dono per il mondo.

La nostra volontà di vivere dedicati alla Chiesa locale, però, in questi anni ha incontrato anche alcune difficoltà sulle quali occorre riflettere:

- la scelta della Chiesa locale da parte della nostra Associazione, non sempre ha trovato una corrispondente disponibilità per far crescere nelle parrocchie l’AC.
- la tendenza a richiedere all’Associazione un ruolo di supplenza alla pastorale ordinaria ha rischiato di sacrificare i ritmi propri della vita associativa. Questo ha comportato il dissolversi di alcuni gruppi di AC, la fatica ad accrescere uno spirito di appartenenza e di identità propria, una minore attenzione per la cura della struttura organizzativa e per l’assunzione di ruoli di responsabilità.

L’esperienza ci conferma che a livello parrocchiale le associazioni che funzionano sono quelle con una vita propria, che non solo non danneggia la comunità, ma l’arricchisce di ulteriori iniziative e soprattutto di quella maturità laicale e sensibilità ecclesiale proprie dell’AC.

⁴ cfr. Tardelli mons. Fausto, *Discepoli del Signore. Lettera al popolo di Dio che è in San Miniato*, Anno Pastorale 2004-2005, p. 26

⁵ cfr. Nota pastorale della CEI: *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, nr. 11, Roma, 2004

“Eppure il Signore ci chiama alla sua sequela, ad essere suoi discepoli, ad andare dietro a Lui con gioia. Lo ha fatto fin dal momento del nostro Battesimo. Lo fa ancor oggi, ogni giorno. (...) Ci chiede di abbandonarci con fiducia, credendo nel suo amore, accettando di essere semplicemente, ma decisamente ‘suoi discepoli fedeli’. Non pretende che mettiamo tra parentesi la nostra umanità, anzi. Egli ci chiama proprio a partire dalla concreta realtà della nostra vita, fatta di relazioni familiari e sociali, di lavoro; con i problemi e le ferite che ci portiamo dentro.”⁶

LA LAICITÀ

L’Azione Cattolica non vuole vivere una fede disincarnata e un’esperienza di Chiesa astratta, ma è pienamente inserita nel territorio e attenta ai suoi problemi.

La vocazione laicale, infatti, consiste nell’ordinare secondo il Vangelo non un mondo astratto e genericamente inteso, ma quella porzione di mondo che ricade sotto la nostra responsabilità e cura.

La nostra associazione vuole aiutare i laici a crescere nella consapevolezza della loro **vocazione**; formarli ad esprimerla nella vita quotidiana della Chiesa e del mondo; far crescere nelle comunità la consapevolezza che non si può essere Chiesa missionaria senza una presenza matura e responsabile dei laici. Laici capaci di comunione e di corresponsabilità; di tensione spirituale e di passione apostolica; di testimonianza forte e fedele nel mondo e di parola esplicita e vera.

La testimonianza cui ci sentiamo chiamati è quella di dire la bellezza della vita – bellezza intensa e drammatica – e operare per contribuire a far emergere in essa l’impronta originaria del disegno di Dio. È il mistero dell’**incarnazione**, nuovamente richiamato all’attenzione di ciascuno di noi dall’incontro nazionale di Loreto (4-5 settembre 2004), che ci radica in pienezza nel nostro tempo, ci spinge ad essere pienamente cittadini e a prenderci cura dei luoghi, delle realtà, delle persone che ci sono accanto. Il **mondo**, infatti, non è una realtà “nonostante la quale” viviamo da cristiani, ma quella attraverso cui camminiamo verso Dio.

Lo specifico del nostro essere laici a servizio della missione della Chiesa consiste in definitiva nella valorizzazione dell’ordinario, del quotidiano, del feriale, in **alternativa** al clima attuale nel quale vale solamente ciò che stupisce, esce dal comune, si fa spettacolo, è emozionante.

“Riscoprire la nostra più immediata ed evidente identità, la più semplice, se vogliamo: quella cioè di discepoli del Signore Gesù. Di gente chiamata a seguirlo senza riserve credendo e sperando in Lui, vero Dio e vero uomo risorto da morte, che si chiede ogni giorno quale sia la volontà del Maestro, come possa percorrere con Lui la via che per primo Egli ha tracciato. Vuol dire mettersi ai piedi del Signore, fissarlo nuovamente negli occhi, o meglio lasciarsi finalmente fissare da Lui, senza sfuggire al suo sguardo che penetra nell’interiorità più profonda, ma che al tempo stesso è carico di dolcezza e tenerezza.”⁷

LA SPIRITUALITÀ

Nella lettera apostolica “*Novo Millennio Ineunte*”, il Papa, prima ancora di dare indicazioni sulla comunione e sulla missione, invita a tenere a lungo lo sguardo fisso su Gesù. A questo livello, il più profondo, si alimenta quello stile di vita che dovrebbe caratterizzare il laico e di cui parlavamo nel paragrafo precedente. L’invito a tenere fisso lo sguardo su Gesù il Papa ce lo ha ripetuto a Loreto,

⁶ cfr. Tardelli mons. Fausto, *Discepoli del Signore. Lettera al popolo di Dio che è in San Miniato*, Anno Pastorale 2004-2005, pp. 7-8

⁷ cfr. Tardelli mons. Fausto, *Discepoli del Signore. Lettera al popolo di Dio che è in San Miniato*, Anno Pastorale 2004-2005, p. 6

affidandoci la prima di tre consegne e cioè la “**contemplazione**”. È il primato della vita spirituale che deve tradursi nell’impegno “*a camminare sulla strada della santità*”.

La nostra spiritualità attinge al ciclo liturgico ordinario della Chiesa (l’Eucaristia domenicale, i sacramenti, la liturgia delle ore), senza rinunciare a momenti “forti”, quali gli esercizi spirituali, che la nostra associazione ha sempre promosso quali occasioni preziose e speciali per un confronto più profondo e personale con il Signore, attraverso l’ascolto e la meditazione della sua Parola.

La nostra spiritualità è aiutata anche dalla normale vita associativa, dove impariamo a vivere la fatica di un ascolto “cristiano” del proprio tempo, delle realtà sociali e culturali in cui si è immersi, liberi dall’atteggiamento di scetticismo e di diffidenza nei confronti del mondo. In associazione impariamo ad elaborare stili di vita, scelte personali e sociali, economiche, civili e culturali, rette e giuste; scelte concrete, radicate nel Vangelo, popolari e non di élite, che rendano ragione della speranza vissuta. In definitiva ci si esercita al discernimento comunitario fatto di comprensione della storia, di ascolto della Parola di Dio, di confronto e di maturazione di stili di vita cristiani.

“Non si è da subito discepoli, lo si apprende col tempo, lasciandosi mille e mille volte riprendere dall’amore del Signore e plasmare dal suo Santo Spirito. Stando col Maestro, pian piano s’impara a vedere le cose come Lui le vede, a giudicarle col suo cuore, ad amare come ama Lui.”⁸

LA FORMAZIONE

L’AC punta primariamente sulla formazione dei suoi aderenti,⁹ nella persuasione che i fedeli laici preparati sapranno, in comunione con il Magistero, elaborare le mediazioni culturali adeguate per tradurre il Vangelo nella vita.

Nei prossimi anni vogliamo pertanto corrispondere a quella “esemplarità formativa” che i nostri Vescovi ci riconoscono, cercando di qualificare il nostro modo di fare formazione attraverso l’approfondimento del nuovo Progetto Formativo ed in modo particolare:

- **L’idea di formazione.** Siamo infatti convinti che oggi è più che mai necessario tornare a pensare la formazione in quanto azione complessa e non soltanto semplice trasmissione di contenuti.
- **Gesù Cristo, cuore della formazione.** Non possiamo prescindere dalla necessità di favorire un incontro autentico con Cristo vivo. L’Associazione deve diventare sempre più occasione privilegiata perché questo avvenga.
- **La formazione come itinerario.** Una formazione caratterizzata dalla gradualità e dalla possibilità di far crescere in maniera armonica le varie dimensioni della persona.
- **I percorsi essenziali della formazione cristiana.** Le tappe indispensabili per realizzare il grande obiettivo della formazione.

Tutto questo valorizzando e riproponendo, dove è possibile, l’esperienza del gruppo parrocchiale, sostenuta dagli appuntamenti diocesani, in modo particolare dai campi scuola e dagli esercizi spirituali.

⁸ cfr. Tardelli mons. Fausto, *Discepoli del Signore. Lettera al popolo di Dio che è in San Miniato*, Anno Pastorale 2004-2005, p. 8

⁹ cfr. *Statuto dell’Azione Cattolica Italiana*, AVE, Roma, 2004, nr. 3

REGOLAMENTO DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI SAN MINIATO

I. L'IDENTITÀ DELL'AC DIOCESANA NEL CAMMINO DEL POPOLO DI DIO

Articolo 1

L'associazione diocesana di Azione Cattolica si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana di San Miniato che da circa quattro secoli si ritrova intorno al Vescovo per annunciare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo. L'AC si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della Chiesa locale, dono di fede, speranza e carità, che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti. L'AC desidera offrire il proprio specifico servizio alla formazione e missione di laici adulti nella fede, contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

Articolo 2

L'identità dell'AC diocesana si basa su quanto indica lo Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Essa quindi è retta dallo Statuto dell'AC, approvato dall'Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 e dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana del 19 novembre 2003, con decreto di diritto canonico n. 983/03 e dal presente Atto Normativo Diocesano, approvato dall'Assemblea del __/__/____ e ratificato dal Consiglio Nazionale di AC in data __/__/____.

Articolo 3

L'AC diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi desiderano aderire, attraverso di essa, all'Azione Cattolica Italiana accettandone le finalità.

Articolo 4

L'AC diocesana ha sede a San Miniato in Piazza della Repubblica 13.

Articolo 5

Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente. L'AC diocesana di San Miniato è rappresentata dalla Presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente Atto Normativo. Il rappresentante legale è il Presidente diocesano in carica che rappresenta l'associazione in ambito ecclesiale e civile.

II. L'ADESIONE ALL'AC

Articolo 6

L'adesione all'AC è un atto personale e una scelta di vita maturata attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale. Ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio diocesano in occasione delle adesioni.

Articolo 7

L'adesione all'AC diocesana esprime la scelta di aderire all'Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno nella comunità cristiana e nella più ampia comunità degli uomini, lo studio e il sacrificio. L'adesione all'AC comporta la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, il contributo economico alla vita dell'associazione, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

III. LA COSTITUZIONE E LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DELL'AC IN DIOCESI

Articolo 8

L'AC diocesana di San Miniato si organizza in una struttura unitaria e articolata per territorio, fasce di età, ambienti. L'AC diocesana si articola in associazioni territoriali, che hanno ordinariamente carattere parrocchiale, ma che possono anche riferirsi ad un ambito interparrocchiale o ad una unità pastorale. Di norma l'associazione territoriale è costituita dai ragazzi, giovani e adulti che vi aderiscono. L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, giovani-adulti, adulti, terza età, che fanno riferimento progressivamente all'ACR, al Settore Giovani e al Settore Adulti.

Articolo 9

Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di AC a carattere vicariale, zonale o diocesano che sviluppano una specifica attenzione ad ambienti, età o condizioni di vita (giovani-adulti, terza età, studenti, lavoratori, famiglie). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'associazione territoriale dove abitano, oppure, se questa non è costituita, ad altre associazioni territoriali o all'associazione diocesana. Uno o più gruppi territoriali possono costituire a livello diocesano un movimento di AC: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI.

La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC fa riferimento al rispettivo documento normativo nazionale approvato dal Consiglio nazionale di AC.

Articolo 10

L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in forma democratica quanto all'elezione dei responsabili, alla definizione dei programmi e delle scelte che orientano il cammino associativo. Le associazioni di AC si impegnano, nello stile del dialogo e nell'esercizio del discernimento e della propria corresponsabilità tipicamente laicale, ad un rapporto fraterno di comunione con i sacerdoti e col Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero e al sostegno nelle loro fatiche, per la crescita della comunità ecclesiale e civile.

IV. L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE TERRITORIALE

Articolo 11

Organi dell'associazione parrocchiale territoriale sono: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Articolo 12

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'AC, giovani e adulti della parrocchia, o del territorio altrimenti definito. I ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono rappresentati dai loro educatori nelle assemblee elettive.

L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale in accordo con l'assistente e per mezzo di invito scritto.

In prima convocazione l'Assemblea parrocchiale è validamente costituita con la maggioranza degli aventi diritto di voto. Nel caso non fosse raggiunto il numero legale, si procede ad una seconda convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea parrocchiale è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea parrocchiale si riunisce almeno due volte durante l'anno associativo e ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio o almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea si riunisce per discutere e decidere le linee fondamentali del programma da attuare localmente in sintonia con l'Associazione diocesana e in coordinamento col piano pastorale della parrocchia ed anche per verificare le iniziative svolte.

All'Assemblea partecipa l'assistente. È opportuno che siano invitati a partecipare (con diritto di parola ma non di voto) anche i simpatizzanti all'AC.

Hanno diritto di voto tutti i soci a partire dal quattordicesimo anno di età regolarmente iscritti. Il diritto di voto all'Assemblea parrocchiale non può essere delegato ad altri.

L'Assemblea parrocchiale elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente parrocchiale, i Responsabili dei settori (Adulti e Giovani), il Rappresentante dell'ACR e i delegati all'Assemblea diocesana.

Il Presidente, i Responsabili dei Settori e il Rappresentante dell'ACR formano il Consiglio parrocchiale di AC.

L'Assemblea può delegare l'elezione del Presidente dell'associazione al proprio Consiglio associativo parrocchiale.

Articolo 13

Il Consiglio dell'associazione parrocchiale territoriale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione sia di fronte all'Assemblea sia nei riguardi della comunità cristiana e dei suoi responsabili.

Attua le decisioni dell'Assemblea; studia e cura soprattutto sul piano unitario le iniziative a carattere spirituale, culturale, di identità associativa; promuove e coordina le attività dei gruppi; cura il passaggio degli aderenti da un'articolazione ad un'altra; si impegna, ove è possibile, a completare l'associazione allorché qualche articolazione sia assente; si fa carico del

rinnovo dell'adesione dei soci dell'associazione secondo forme e modalità stabilite dall'associazione diocesana; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio parrocchiale può cooptare al suo interno uno o più aderenti con incarichi particolari che entrano però a farne parte con voto solo consultivo.

Laddove il Consiglio parrocchiale non possa essere costituito, il Presidente parrocchiale ne assumerà i compiti fino alla costituzione.

Il Consiglio, nel caso sia presente una sola articolazione, è composto da un minimo di tre persone e cioè Presidente, segretario/amministratore, responsabile del settore.

Prima delle elezioni è opportuno che il Consiglio uscente proponga ed accerti la disponibilità e curi di individuare le persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

I componenti il Consiglio dell'associazione parrocchiale e i delegati all'Assemblea diocesana vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale. Tale verbale deve indicare la modalità di votazione utilizzata ed i nominativi prescelti. Il verbale dell'Assemblea parrocchiale, stilato a cura del Presidente parrocchiale, deve essere consegnato al Centro diocesano entro e non oltre il termine stabilito dalla Presidenza diocesana.

Articolo 14

Il Presidente parrocchiale partecipa all'Assemblea diocesana, presiede il Consiglio parrocchiale e l'Assemblea e rappresenta l'unità dell'Associazione all'interno della comunità parrocchiale e di fronte all'Associazione diocesana.

Il Presidente parrocchiale convoca e coordina il lavoro del Consiglio e indice le assemblee.

È il primo responsabile della formazione dei soci.

Può nominare un Segretario parrocchiale con funzioni amministrative e contabili.

La proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall'Assemblea parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione a maggioranza, di una sola persona (Articolo 10.2.a del Regolamento nazionale di attuazione).

La proposta al Vescovo per la nomina è invece di competenza del Consiglio (Articolo 195 dello Statuto).

La nomina è effettuata dal Vescovo (Articolo 19 comma 5 dello Statuto).

Articolo 15

Ogni settore o articolazione si intende esistente laddove sia composto da almeno cinque iscritti per ciascun settore (adulti o giovani) o articolazione (ACR).

Articolo 16

Il Segretario diocesano comunica, sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello dell'Assemblea, il numero dei responsabili di settore o articolazione che ciascuna Assemblea parrocchiale può eleggere.

In caso di mancato svolgimento dell'Assemblea parrocchiale o di non consegna del verbale al Centro diocesano, l'associazione parrocchiale sarà rappresentata in Assemblea diocesana solo dal Presidente che risulta in carica presso il Centro diocesano.

Articolo 17

Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

V. ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 18

L'Associazione diocesana si esprime attraverso quattro organismi che concorrono alla definizione ed alla realizzazione delle scelte associative:

- L'Assemblea diocesana
- Il Consiglio diocesano
- La Presidenza diocesana
- Il Presidente diocesano

Articolo 19

L'Assemblea diocesana è convocata nel corso di ogni anno associativo sotto forma di incontro dei Presidenti e dei Responsabili parrocchiali per la programmazione e la verifica del cammino annuale. In questo caso essa non è chiamata ad assumere deliberazioni e pertanto è convocata come assemblea non elettiva. La convocazione ordinaria dell'Assemblea diocesana è obbligatoria almeno ogni tre anni.

Articolo 20

L'Assemblea diocesana elettiva e/o con poteri deliberativi è convocata allo scadere del triennio, dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana, sentito anche il parere del Vescovo.

Articolo 21

Partecipano all'Assemblea diocesana con diritto di voto:

- I membri in carica del Consiglio diocesano (esclusi i cooptati);
- Da uno a due rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC;
- Da tre a nove delegati in rappresentanza di Msac e Mlac ai sensi dei rispettivi documenti normativi;
- I Presidenti parrocchiali;
- I delegati eletti da ciascuna Assemblea parrocchiale nel modo seguente:
 - a) Le Associazioni parrocchiali complete di ogni articolazione, sono rappresentate all'assemblea diocesana da tre membri, in modo che siano rappresentati i settori e l'ACR (per esempio: uno per il Settore Adulti, uno per il Settore Giovani e uno per l'ACR).
 - b) Le Associazioni prive di qualche settore o dell'ACR, saranno rappresentate da due membri. Inoltre, le associazioni parrocchiali composte da oltre venticinque soci sono rappresentate da un altro delegato, quelle composte da oltre cinquanta soci, da un altro ancora e così via, rispettando possibilmente il criterio di rappresentatività dei settori della Associazione. Gli iscritti all'ACR, concorrono alla formazione del numero totale dei soci. *[Esempio: Nel caso di una Associazione che ha 60 (sessanta) iscritti, si procederà come segue. Risulteranno eletti il primo del Settore Adulti, il primo del Settore Giovani, il primo tra gli educatori ACR e poi altre due persone e cioè coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, di qualsiasi settore siano].* Va precisato che i voti riportati da un educatore ACR presente nella lista ACR non sono cumulabili con i voti riportati nella lista del settore di appartenenza.

In caso di impedimento, il Presidente e i delegati, possono farsi sostituire all'assemblea diocesana da altro socio della stessa Associazione mediante delega scritta. Non è consentito in nessun caso accumulare più di una delega. Per i gruppi interparrocchiali valgono le stesse norme dei gruppi parrocchiali.

Articolo 22

Tutti gli altri soci dell'AC possono intervenire all'Assemblea diocesana con diritto di parola ma non di voto. Ai lavori dell'assemblea partecipano l'assistente ecclesiastico diocesano e gli assistenti collaboratori. Il Consiglio diocesano può invitare all'Assemblea persone che collaborano con l'Azione Cattolica. Ai lavori dell'Assemblea può partecipare chiunque in qualità di uditore.

Articolo 23

L'Assemblea diocesana ha il compito di:

- a) Eleggere, in caso di Assemblea diocesana elettiva, al proprio interno, il Presidente, il Segretario dell'Assemblea stessa, la Commissione elettorale e la Commissione verifica poteri;
- b) Verificare il cammino associativo del triennio precedente;
- c) Discutere e approvare il percorso associativo diocesano per il triennio entrante;
- d) Eleggere il Consiglio diocesano;
- e) Valutare ed eventualmente approvare tutte le proposte di modifica sostanziale alla vita associativa diocesana;
- f) Designare i delegati diocesani all'Assemblea nazionale anche mediante delega al Consiglio diocesano;
- g) In seduta regolarmente costituita con i due terzi degli aventi diritto al voto discutere e approvare l'Atto Normativo diocesano e le sue successive modifiche con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In particolare indica al Consiglio diocesano quelle parti dell'Atto normativo che, per il loro rilievo strumentale, possono essere modificate dal Consiglio stesso;
- h) In seduta regolarmente costituita con i due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, propone al Vescovo diocesano lo scioglimento dell'Associazione diocesana quando non ritiene più possibile raggiungere i propri scopi.

Articolo 24

La convocazione dell'Assemblea diocesana è fatta con avviso scritto inviato ai Presidenti delle Associazioni parrocchiali ed agli altri rappresentanti. Le Associazioni parrocchiali debbono far pervenire al Centro diocesano entro e non oltre il termine stabilito dalla Presidenza diocesana, l'elenco nominativo dei propri rappresentanti all'Assemblea medesima.

Articolo 25

Non saranno considerate valide, ai fini dell'Assemblea diocesana, le Assemblee parrocchiali eventualmente tenute dopo il suddetto termine. È comunque facoltà della Presidenza diocesana di ritenerle valide per gravi motivi. Della convocazione dell'Assemblea parrocchiale deve essere data comunicazione alla Presidenza diocesana.

Articolo 26

L'ultimo Consiglio diocesano del triennio, costituisce la Commissione per la verifica preliminare dei poteri. Può essere costituita in Commissione per la verifica preliminare dei poteri anche la stessa Presidenza diocesana. Tale commissione provvede a sollecitare l'invio degli elenchi parrocchiali dei partecipanti all'Assemblea diocesana elettiva, alla redazione dell'elenco dei membri dell'Assemblea diocesana, previa verifica della regolarità delle designazioni. Spetterà alla stessa Commissione di controllare che ciascun delegato sia iscritto, mediante regolare adesione, all'AC. L'elenco di cui sopra deve essere redatto in modo che risultino annotati separatamente i soci adulti e i soci giovani. I componenti di questa Commissione possono essere gli stessi proposti all'Assemblea diocesana per comporre la Commissione per la verifica dei poteri.

Articolo 27

I membri in carica del Consiglio diocesano uscente ed i responsabili dei movimenti non possono essere sostituiti per il voto alla Assemblea diocesana elettiva. Non possono essere neppure, allo stesso tempo, delegati parrocchiali.

Articolo 28

L'Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano dell'Azione Cattolica coadiuvato, eventualmente, da un moderatore della Assemblea e dal Segretario diocesano uscente.

Articolo 29

Compito della Presidenza dell'Assemblea è di:

- Proporre all'Assemblea la nomina di Segretario dell'Assemblea stessa;
- Proporre all'Assemblea l'elezione della Commissione elettorale;
- Proporre all'Assemblea la nomina della Commissione per la verifica dei poteri;
- Stabilire il termine finale per far pervenire le candidature a membro del Consiglio diocesano;
- Stabilire l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto;
- Proclamare le deliberazioni approvate;
- Regolare i lavori secondo il programma stabilito;
- Prefissare il tempo massimo degli interventi e le modalità per intervenire nella discussione [*Esempio: per alzata di mano*];
- Propone all'Assemblea, di conferire il mandato al nuovo Consiglio diocesano di eleggere i partecipanti dell'Assemblea nazionale.

Articolo 30

Il Segretario dell'Assemblea, la Commissione elettorale e la Commissione per la verifica dei poteri sono organi dell'Assemblea diocesana elettiva dotati di poteri autonomi, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e che possono essere modificati solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti all'Assemblea.

Articolo 31

Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale annotandovi i nomi di coloro che intervengono nella discussione ed i risultati delle votazioni.

Articolo 32

La Commissione elettorale è composta di tre membri.

Essi eleggono tra loro il Presidente ed il Segretario della Commissione.

Il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio al Presidente dell'Assemblea che procede alla proclamazione degli eletti.

Inoltre la Commissione elettorale raggruppa i nominativi in tre liste, così che risultino elencati separatamente i candidati appartenenti al Settore Adulti, quelli appartenenti al Settore Giovani e quelli appartenenti all'ACR.

In ciascuna lista i nominativi devono essere disposti possibilmente in ordine alfabetico e con l'indicazione dell'Associazione parrocchiale di provenienza.

La Commissione elettorale predisponde le schede per il voto, vistandole una per una con la firma di almeno un membro della Commissione.

La Commissione elettorale raccoglie le candidature a membro del Consiglio diocesano, entro il termine stabilito dal Presidente diocesano o chi per lui.

I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati.

Articolo 33

La Commissione per la verifica dei poteri è composta di tre membri ed i medesimi eleggono tra loro il Presidente della Commissione.

La Commissione, sulla base dell'elenco predisposto a norma dell'Articolo 21, procede al riconoscimento dei membri dell'Assemblea, consentendo loro di votare.

Articolo 34

Sono eleggibili ai vari livelli, tutti coloro che al momento in cui si svolge la votazione risultino aderenti all'AC e abbiano già maturato in essa un'esperienza associativa adeguata.

Articolo 35

Tutti i membri dell'Assemblea che possono votare, partecipano alla elezione di tutti i candidati compresi nelle liste.

Il voto è personale, segreto, si esprime indicando con un segno i nominativi dei candidati prescelti sulle schede, approntate e convalidate da un membro del seggio elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto, nel numero non superiore, per ciascuna lista, a quello degli eleggibili.

Ogni elettore può esprimere per la lista adulti e per quella giovani, il numero massimo di cinque preferenze, mentre per la lista ACR ogni elettore può esprimere il numero massimo di tre preferenze.

Sono nulli i voti espressi a favore di nominativi non compresi nelle liste del Settore per il quale si vota.

In caso di omonimia può seguire l'indicazione di altro elemento distintivo (età, stato civile, professione, ecc.).

L'incertezza assoluta della preferenza indicata determina solo la nullità del singolo voto e non di tutta la scheda.
Nel caso siano state espresse più preferenze di quelle consentite, si considerano nulle le preferenze espresse in più nell'ordine in cui sono state espresse.

Articolo 36

In caso di risultato di parità tra diverse persone durante la votazione nelle Assemblee o nei Consigli, si considera eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Articolo 37

Nella sede in cui vengono svolte le operazioni di voto devono essere esposti, in modo visibile: l'elenco dei soci, la copia del presente Atto Normativo, lo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana ed il Regolamento Nazionale di attuazione.

Le contestazioni relative al voto sono giudicate, in primo grado, anche su ricorso di un solo avente diritto di voto, dalla commissione elettorale immediatamente. I motivi di ricorso e quelli della relativa decisione devono essere scritti e specificati nel verbale dell'Assemblea.

Lo spoglio delle schede, la determinazione dei risultati e la redazione del verbale devono seguire immediatamente le operazioni di voto. Ad esse possono presenziare tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 38

L'Assemblea non è validamente costituita se non sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 39

Il Consiglio diocesano eletto in base al risultato della votazione è composto da quattro a cinque membri del Settore Adulti, da quattro a cinque membri del Settore Giovani e da uno a tre membri per la lista ACR.

I membri eletti nel Consiglio diocesano non devono essere inferiori a 12 (Articolo 16 del Regolamento nazionale).

Per ogni Settore entreranno a far parte del Consiglio diocesano i due candidati, per ciascun sesso, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, più i candidati successivi, in ordine di preferenze, senza distinzione di sesso.

Per l'ACR entreranno a far parte del Consiglio diocesano il candidato, per ciascun sesso, che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, più il candidato successivo, in ordine di preferenze, senza distinzione di sesso.

Il Consiglio diocesano, inoltre, è composto dai membri della Presidenza che non siano scelti fra i consiglieri eletti.

I Presidenti (o il Presidente) di FUCI, MEIC e MIEAC sono membri del Consiglio diocesano con diritto di voto.

Nel Consiglio diocesano, su decisione del Consiglio stesso, possono essere inoltre cooptati senza diritto di voto, altri soci investiti di responsabilità particolari per la vita dell'associazione ed i rappresentanti parrocchiali, facendo attenzione che il Consiglio sia composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dagli eventuali Segretari dei movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri (Articolo 22 dello Statuto).

Articolo 40

Il Consiglio diocesano è chiamato a:

- a) Eleggere una terna di nomi da proporre al Vescovo diocesano per la nomina del Presidente diocesano.
- b) Eleggere, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario e l'Amministratore.
- c) Eleggere i Vicepresidenti diocesani, il Responsabile diocesano dell'ACR e due membri per il Comitato per gli affari economici ai sensi dell'Articolo 34 dello Statuto.
- d) Attuare le scelte dell'Assemblea diocesana in ordine alla vita associativa, programmare e verificare le varie attività e i cammini formativi.
- e) Seguire la vita delle Associazioni territoriali curando in modo prioritario idonee iniziative per la formazione dei responsabili e degli educatori parrocchiali o interparrocchiali;
- f) Controllare la gestione amministrativa dell'associazione e approvarne il bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 41

Il Consiglio diocesano può anche modificare con votazione a maggioranza assoluta il numero dei componenti del Consiglio diocesano da eleggere in rapporto al numero degli iscritti ed in rapporto alla situazione associativa ed ecclesiale, ma sempre in conformità agli Articoli 22 dello Statuto e 16 del Regolamento nazionale.

Articolo 42

Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla convalida dei risultati di voto, previa opportune consultazioni con il Vescovo, avendo presente anche la situazione dell'AC in diocesi ed il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del presidente, con le modalità di cui all'Articolo 10 del Regolamento nazionale.

Può essere proposto nella terna qualsiasi socio adulto o giovane, dell'uno o dell'altro sesso, anche non facente parte del Consiglio diocesano, purché iscritto da almeno due anni all'Azione Cattolica e purché sia in regola con gli obblighi statuari.

Il Presidente diocesano dura in carica un triennio e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo triennio.

Articolo 43

Il Consiglio diocesano, convocato dal nuovo Presidente in una successiva seduta, elegge il Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente, elegge i Vicepresidenti del Settore Adulti e del Settore Giovani (preferibilmente un maschio e una

femmina per ogni settore) e il Responsabile ed un vice Responsabile per l'ACR su proposta dei Consiglieri delegati per l'ACR stessa.

I componenti la Presidenza diocesana restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

Articolo 44

Se tutti i membri della Presidenza vengono scelti fra i consiglieri eletti, si può procedere alla designazione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale in numero uguale a quello comunicato dal Centro nazionale e possibilmente in modo da assicurare la rappresentatività dei vari settori.

Nel caso in cui alcuni membri della Presidenza non vengano scelti fra i Consiglieri eletti, è necessario convocare di nuovo il Consiglio, integrato dei nuovi membri con diritto di voto, per la designazione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale.

Articolo 45

La Presidenza può nominare dei collaboratori con incarichi precisi e dettagliati: essi possono rimanere in carica per un periodo delimitato e comunque decadono con la Presidenza.

Articolo 46

La Presidenza diocesana si avvale di una commissione diocesana per ogni settore e per l'ACR e di eventuali altre commissioni alle quali sono affidate precisi incarichi.

I membri delle commissioni sono nominati dalla Presidenza e decadono con essa.

Articolo 47

I Responsabili delle commissioni, dei Settori e dell'ACR sono rispettivamente i Vicepresidenti ed il Responsabile che rispondono alla Presidenza dell'operato di tali organismi.

Per le altre eventuali Commissioni, la Presidenza nomina un responsabile preferibilmente tra i membri della Presidenza stessa o del Consiglio diocesano.

Articolo 48

Tutte le commissioni concorrono alla definizione e all'esecuzione delle scelte che vengono assunte dagli organismi statuari, Presidenza o Consiglio, a seconda della competenza.

Articolo 49

Ogni triennio si dedichi particolare attenzione alla famiglia, cooptando in Consiglio diocesano almeno una coppia di sposi ed avendo cura di costituire un ufficio famiglia.

Si provveda inoltre ad assicurare la rappresentatività vicariale, chiamando in Consiglio almeno un rappresentante del Vicariato/i meno rappresentato/i.

VI. LA COOPERATIVA “VACANZE SERENE”

Articolo 50

La cooperativa “Vacanze Serene”, viene costituita dall'Azione Cattolica Diocesana il __ / __ / ____ per la gestione della Casa dell'Adolescente mons. A. Ciardi.

Articolo 51

I soci della cooperativa sono tutti iscritti all'Azione Cattolica e ne condividono le finalità.

Articolo 52

I componenti il Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica, costituiscono la maggioranza assoluta dei soci della cooperativa. Al termine del loro incarico di consigliere decadranno anche dall'incarico di socio della cooperativa. Eventuali altri soci, per divenire tali, avranno bisogno di essere esplicitamente autorizzati dall'Associazione stessa.

Articolo 53

L'Amministratore dell'Azione Cattolica oppure un altro nominativo indicato dall'associazione entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa stessa.

Articolo 54

Ogni anno il Consiglio diocesano di AC incontrerà il Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Il primo incontro avrà luogo in Aprile/Maggio per l'approvazione del bilancio, mentre l'altro si svolgerà in Ottobre/Novembre per la previsione di bilancio.

VII. NORME DI PARTEPAZIONE ALL'AC NAZIONALE E AL COLLEGAMENTO REGIONALE

Articolo 55

È compito della Presidenza e del Consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, confrontandosi e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alla formulazione della proposta nazionale e regionale dell'associazione, promuovendo e collaborando alle iniziative, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione. L'AC diocesana accoglie e promuove le attività del Forum internazionale di AC e collabora ai progetti internazionali proposti dall'associazione nazionale

VIII. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 56

La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della Presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'Amministratore. La Presidenza diocesana nomina un comitato per gli affari economici (Articolo 34 dello Statuto) per sostenere il lavoro dell'Amministratore, individuando persone competenti, idonee a fornire gli opportuni consigli. La Presidenza diocesana presenta un bilancio annuale che sottopone al Consiglio diocesano per l'approvazione.

Articolo 57

L'associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- Dalle quote associative dei soci, fissate annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale;
- Dai contributi e dalle liberalità dei privati o enti pubblici ed ecclesiali, soci compresi;
- Dalle attività organizzate dai Settori che per quanto è possibile dovranno tendere all'autofinanziamento;
- Dai risultati delle attività organizzate tramite la cooperativa "Vacanze Serene" voluta dall'AC diocesana e costituita con atto del __/__/____;
- Dai ricavi netti derivanti dall'annuale gestione dell'attività estiva effettuata dalla cooperativa "Vacanze Serene", nella misura di un contributo versato all'associazione stessa secondo le modalità stabilite dalla Presidenza diocesana.

IX. NORME FINALI

Articolo 58

Le votazioni riferite a persone avvengono sempre a scrutinio segreto.

Articolo 59

Viene sempre redatto verbale delle decisioni degli organismi deliberanti e delle posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle decisioni stesse. Inoltre si redige verbale delle elezioni.

Articolo 60

Gli eletti ad incarichi direttivi (intendendo per tali: il Presidente diocesano, i Presidenti parrocchiali e i membri della Presidenza diocesana), possono ricoprire uno stesso incarico, al massimo per due mandati consecutivi.

Articolo 61

Gli aderenti all'Azione Cattolica Ragazzi sono ordinariamente resi presenti, nei momenti in cui si esprime la vita democratica, dai loro educatori.

Articolo 62

Gli aderenti all'AC tramite il Settore Giovani, i Consiglieri eletti come rappresentanti del Settore Giovani, i partecipanti ad altro titolo alle riunioni di tale Settore, in Assemblea e in Consiglio, non devono avere più di trenta anni di età. Fermo restando l'impegno del normale ricambio, ai responsabili del Settore Giovani (Vicepresidenti diocesani e incaricati parrocchiali) che compiono il trentesimo anno di età durante l'espletamento del loro mandato, il Consiglio competente può motivatamente consentire la conclusione del mandato.

Articolo 63

Per la nomina del Presidente parrocchiale si procede, all'elezione di una sola persona; per la nomina del Presidente diocesano si procede invece, alla designazione contestuale di tre persone.

Articolo 64

Ai vari livelli gli organismi deliberanti ed esecutivi (Consigli e Presidenze), al fine di evitare un periodo di interruzione degli organi di promozione e di coordinamento dell'associazione, rimangono in carica fino a quando non subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite.

Per durata del "mandato" si intende il periodo che intercorre tra un'Assemblea elettiva e la successiva. Per triennio associativo si intende il tempo che intercorre tra l'Assemblea nazionale e l'avvio del successivo cammino assembleare.

Articolo 65

Il Consiglio diocesano può dichiarare la decadenza dall'incarico di consigliere nel caso di assenza senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive del Consiglio. Subentra, in questo caso, il primo dei non eletti della stessa lista. Lo stesso accade nel caso di dimissioni o di impedimento ad assolvere al mandato.

Articolo 66

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Normativo, valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale di AC.

Articolo 67

Gli emendamenti indicati dal Consiglio nazionale, in sede di parere di conformità sul presente Atto Normativo, sono da intendersi automaticamente acquisiti senza necessità di convocare l'Assemblea diocesana.